

Interrogazione n. 624

presentata in data 22 maggio 2018

a iniziativa dei Consiglieri Fabbri, Giorgini

“Liceità nell’emissione del contributo di bonifica da parte del Consorzio di Bonifica delle Marche”

a risposta orale

Premesso che:

- Con il comma 1, dell’Art.16 della LR 17 giugno 2013, n. 13 viene assegnata al Consorzio di Bonifica la redazione del piano di classifica e la riscossione delle quote di spesa gravanti sui consorziati, determinando la quota dovuta da ciascuno per le spese di cui all’articolo 6 della sopra indicata Legge, nonché per le spese di funzionamento del consorzio stesso;

Rilevato che:

- La Commissione tributaria provinciale di Pesaro e Urbino, con pronuncia n.272 del 12 Aprile 2018, ha accolto un ricorso nel quale, a fronte di una specifica e documentata perizia giurata, emerge che un immobile per cui il Consorzio di Bonifica pretendeva il contributo, non solo non ha mai ricevuto vantaggi specifici dall’attività consortile, ma, per le sue connotazioni specifiche, non sarà mai suscettibile di ricevere vantaggi dall’attività consortile;
- Dalla pronuncia succitata emerge che, nonostante si sia provveduto alla redazione del piano di classifica degli immobili, lo stesso doveva essere preceduto dalla predisposizione di un piano generale di bonifica, il cui scopo è quello di individuare le opere di bonifica da realizzare, stabilendo gli interventi di miglioramento fondiario per i privati;
- Ad oggi allo scrivente non risulta che la Regione Marche si sia dotata di un piano generale di bonifica;

Considerato che:

- Dalla pronuncia della Commissione tributaria provinciale di Pesaro e Urbino, si evince che, in assenza del piano generale di bonifica, spetta al Consorzio di Bonifica dimostrare il beneficio apportato all’immobile mediante l’esecuzione delle attività per le quali è richiesto il contributo di bonifica;

Ritenuto che:

- Occorra fare chiarezza definitiva circa la liceità delle modalità di emissione dei contributi di bonifica da parte del Consorzio, considerati i numerosi e reiterati atti ispettivi presentati negli ultimi anni da diverse forze politiche e i numerosi esposti, denunce e ricorsi depositati da cittadini in tutta la regione, avverso i contributi richiesti;
- La Regione non possa anche per tramite del Consorzio consentire l'emissione di richieste di contributi senza che questi siano chiaramente motivati e pienamente rispettosi della normativa vigente in materia;

INTERROGA

il Presidente della Giunta e l'Assessore competente per sapere:

1. Se sia stato approvato dalla Regione il Piano Generale di Bonifica;
2. Quali azioni intenda adottare verso il Consorzio di Bonifica affinché l'emissione delle richieste di contributi siano puntualmente motivate nel pieno rispetto della normativa vigente;
3. Se voglia chiedere al Consorzio di bonifica, di dimostrare puntualmente per ciascun contributo richiesto, il beneficio specifico apportato all'immobile.